

Costituzione e scopi

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “**L’ARABA FENICE APS**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Arezzo** (Ar). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di **Arezzo** (Ar) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Arezzo ,ed intende operare in ambito nazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

L'acronimo APS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

1

[Handwritten signatures]

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

Art.4—Fini e Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Promuovere e organizzare incontri, eventi di interesse culturale, artistico, di svago, di riposo e di integrazione sociale, contribuendo in tal modo lo sviluppo della vita associativa a livello locale, regionale e nazionale.
- b) Organizzare attività culturali, artistiche, educative, ludiche e formative; spettacoli musicali, teatrali, cinematografici anche proposti da altri enti non a fine di lucro utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Realizzare concerti, stage, proiezione di film, mostre artistiche e attività editoriali, nonché tutte le iniziative volte a incentivare le attività sociali e le tradizioni locali;
- d) Divulgazione di contenuti e documentazione anche multimediali riguardanti l'espressione artistica, creativa, culturale, paesaggistica e ambientale, legata al territorio e alla sua valorizzazione;
- e) Organizzare attività formative, doposcuola, progetti educativi scolastici, campi estivi, centri gioco, animazione e intrattenimento a feste;
- f) Organizzazione di corsi specifici volti alla valorizzazione delle tecniche espressive artistiche, musicali, culturali, tecnologiche;
- g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle di interesse generale di cui sopra, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso ed individuate successivamente dal Consiglio direttivo.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. *Stipendi: 25000*

2

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

Art. 6 - Associati
Art. 7 - Procedura di ammissione
Art. 8 - Diritti e doveri degli associati
Art. 9 - Assemblea ordinaria
Art. 10 - Assemblea straordinaria
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Art. 12 - Presidente
Art. 13 - Vice Presidente
Art. 14 - Segretario
Art. 15 - Tesoriere
Art. 16 - Relatore
Art. 17 - Collegio dei Revisori
Art. 18 - Comitato di Sorveglianza
Art. 19 - Comitato di Gestione
Art. 20 - Comitato di Controllo
Art. 21 - Comitato di Audit
Art. 22 - Comitato di Valutazione
Art. 23 - Comitato di Monitoraggio
Art. 24 - Comitato di Ricerca
Art. 25 - Comitato di Sviluppo
Art. 26 - Comitato di Innovazione
Art. 27 - Comitato di Marketing
Art. 28 - Comitato di Comunicazione
Art. 29 - Comitato di Relazioni Pubbliche
Art. 30 - Comitato di Gestione delle Risorse Umane
Art. 31 - Comitato di Gestione delle Risorse Finanziarie
Art. 32 - Comitato di Gestione delle Risorse Materiali
Art. 33 - Comitato di Gestione delle Risorse Intellighive
Art. 34 - Comitato di Gestione delle Risorse Sociali
Art. 35 - Comitato di Gestione delle Risorse Culturali
Art. 36 - Comitato di Gestione delle Risorse Ambientali
Art. 37 - Comitato di Gestione delle Risorse Energetiche
Art. 38 - Comitato di Gestione delle Risorse Tecnologiche
Art. 39 - Comitato di Gestione delle Risorse Scientifiche
Art. 40 - Comitato di Gestione delle Risorse Artistiche
Art. 41 - Comitato di Gestione delle Risorse Sportive
Art. 42 - Comitato di Gestione delle Risorse Recreative
Art. 43 - Comitato di Gestione delle Risorse Formative
Art. 44 - Comitato di Gestione delle Risorse Informative
Art. 45 - Comitato di Gestione delle Risorse Comunicative
Art. 46 - Comitato di Gestione delle Risorse Relazionali
Art. 47 - Comitato di Gestione delle Risorse Interpersonali
Art. 48 - Comitato di Gestione delle Risorse Intergruppi
Art. 49 - Comitato di Gestione delle Risorse Interorganizzative
Art. 50 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercomunitarie
Art. 51 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 52 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 53 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 54 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 55 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 56 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 57 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 58 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 59 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 60 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 61 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 62 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 63 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 64 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 65 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 66 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 67 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 68 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 69 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 70 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 71 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 72 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 73 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 74 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 75 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 76 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 77 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 78 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 79 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 80 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 81 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 82 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 83 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 84 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 85 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 86 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 87 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 88 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 89 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 90 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 91 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 92 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 93 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 94 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 95 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 96 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 97 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 98 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 99 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali
Art. 100 - Comitato di Gestione delle Risorse Intercontinentali

- d) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
 - d) Svolgere la propria attività verso gli altri a livello personale, spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Buttari Mario

San Barb

Macedonio Anna Rita

Caporale Riccardo

Bodone Lupo
Alleva Melipone

Alfieri Stan

4

Bionni
Andreu Gregi

Esella

Alfieri

Simeone
16/2

Salvatore Volpe
Chiusi
Ladru

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

См. 9103

Biloxi Lusho

1911
Lester

Sir,

- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Gli associati minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale ma non hanno il diritto di elettorato passivo.

7
 Arturo Di Pietro
 Massimo Gaez
 Macchioni Anna Rita
 Balce Tufano
 Bionni Gisella
 P. P. M. G. 1/1/2018/2019

Vincenti
 R. P. M. G.
 L. P. M. G.

Prof. Cesare Claudio
 S. P. M. G.

Sabina V. C.
 Anna M.
 E. P. M. G.
 L. P. M. G.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) annie sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Stituisce il Pres?

Maccioni Anna Rita

Borise Leupke

8

Dutewo G. G.

Bionni

Gi. Sella

Shin
Adler

Alfaro Alcolac rose

Sim Bach

Spedare Claudio

M. L.

Sim Kehr

Scorsini Voler
Lubbe
Lubbe
Lubbe

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

- 1.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni anche con le pubbliche amministrazioni, inerenti le attività associative;
 - p) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

9

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato;
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) Svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo riferendo ad entrambi in merito all'attività compiuta. Per ordinaria Amministrazione s'intende ogni atto inferiore ad un valore massimo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00); per ogni atto superiore il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo per prendere e deliberare sulla decisione;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione indicando elezioni suppletive. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità di cui all'art. 8 comma c) del presente Statuto.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA

Verbale di assemblea straordinaria n° 5

L'anno **duemilaventitre**, il giorno uno del mese di aprile (**1/04/2023**), alle ore **11.30**, presso la sede sociale dell'Associazione in via Eugenio Montale, 57 – Arezzo (Ar) si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in prima convocazione, come da convocazione inviata agli associati in data **23/03/2023** (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- **Modifica/integrazione dello statuto associativo come da direttive RUNTS;**
- **varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.a **BARBARA SEMPRONIO** che propone come segretario/a verbalizzante la Sig.a **ELISA BELLI** che accetta.

Sono presenti n. **18** associati su **19** iscritti.

Risultano presenti:

BELLI ELISA, BIASINI GISELLA, CARDINALI MAURO, BARBIERI PINA, VALENTI SABRINA, ARTEMI ASCENZIO, MACCHIONI SIMONE, MACCHIONI ANNA RITA, ARTEMI VALTER, ARTEMI GIOVANNI, CAPOCACCIA CLAUDIA, ARTEMI RAFFAELE, ARTEMI MANUEL, SEMPRONIO BARBARA, MALAFRONTA ALBERTA, GRAZI ANTONIO, MICCICHE' SARA E IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE NELLA PERSONA DELLA SIGNORA MALAFRONTA ALBERTA

Assente il Sig. **BRILLANTI CARLO**.

Viene rilevata la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di **BARBARA SEMPRONIO** (Presidente), **MACCHIONI ANNA RITA** (Vice – presidente), **BIASINI GISELLA** (Consigliere).

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 15 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) **Modifica/integrazione nuovo statuto come da direttive RUNTS;**

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto

L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, in particolare proprio su richiesta dell'ufficio RUNTS competente, è necessario modificare i seguenti articoli come segue:

Art. 16 co 3 - "Gli associati minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale ma non hanno il diritto di elettorato passivo"

art. 21 co 2 - "Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione indicando elezioni suppletive. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente."

Segue la lettura integrale **delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore** cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene **con voto palese** come indicato **nell'art. 16 co 4 dello statuto**.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di apportare le **modifiche/integrazioni** proposte allo statuto in vigore a seguito delle richieste dell'ufficio RUNTS competente. Conseguentemente, il nuovo statuto sociale avrà formulazione risultante dal documento a disposizione di tutti i soci allegato al seguente verbale

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2) Varie ed eventuali.

Alle ore 12.30, non essendovi altri punti all'ODG e non avendo altri chiesto la parola per rettifiche o interventi di qualsiasi tipo, il presidente dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e firma del presente verbale, disponendone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di APEZZO
Registrato il 05/05/2023
M. 824 Vol. Serie 3
Euro ESENTE

